

Associazione VAS Vita, Ambiente e Salute Onlus
 Pec: associazione.vas.onlus@pec.it

Toscana Aeroporti S.p.A.
 segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

e p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
 ed i progetti internazionali
 Pec: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
 per la Toscana, le Marche e l'Umbria
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

Autorità Nazionale Anticorruzione (A. N. A.C.)
 Ufficio Vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici
 Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
 Pec: protocollo.prefi@pec.interno.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
 Pec: prot.procura.firenze@giustiziacert.it

ENAC - Presidente
 ENAC – Direttore Generale
 ENAC - Direzione Centrale Vigilanza Tecnica

Oggetto: Aeroporto di Firenze - Mancata applicazione del Decreto VIA 0676/2003 –
 mancata Compatibilità Urbanistica ai sensi DPR 383/1994 Accesso Atti ai
 sensi della L.241/90 e smi

Con la presente si riscontra la nota del 30/04 u.s. (senza protocollo) di
 codesta Associazione e si fa seguito alle precedenti del 03/102019 n.113312 e del
 23/10/2019 n.0121481 – P aventi pari oggetto.





Prescindendo dalle considerazioni in premessa, della nota che si riscontra, e rimanendo agli atti di cui si richiede l'ostensione (presupponendone l'esistenza), si deve far rilevare che la formulazione è incompleta quanto meno dei riferimenti temporali utili alla loro ricerca.

È infatti estremamente oneroso rintracciare atti privi non solo di riferimento protocollare, ma anche di allocazione temporale sufficientemente e ragionevolmente circoscritta.

A tal proposito, si rammenta che l'accesso ai documenti ex lege 241/1990, innanzitutto non può essere preordinato ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa della P.A. come sembrerebbe consistere la finalità dell'istanza di codesta Associazione. Si rammenta, inoltre, che il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall'Ente, materialmente esistenti al momento della richiesta, compresi i documenti elettronici, concernenti attività di pubblico interesse. L'Ente non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso mentre l'istante deve specificare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

L'accesso documentale ha la finalità di consentire ai soggetti interessati, titolari di posizioni giuridiche qualificate, di esercitare le facoltà partecipative, oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro.

L'istanza presentata da codesta Associazione chiarisce che la stessa è soggetto legittimato all'accesso, ma non specifica né quale sia il suo interesse diretto, concreto e attuale e nemmeno quale sia la posizione giuridica soggettiva che si vuole tutelare, oltre a richiedere documenti non identificabili.

Si osserva, peraltro, che i documenti richiesti (sempre che esistano) sarebbero molto risalenti nel tempo, difatti, come noto l'ENAC negli ultimi anni ha lavorato con il MIT, il MATTM e il MIBAC al Master Plan 2014-2029 al fine di realizzare a Firenze un aeroporto all'avanguardia, la cui Valutazione di Impatto Ambientale è stata annullata dal Consiglio di Stato con le sentenze del 13 febbraio 2020.

Anche volendo considerare la richiesta di che trattasi rientrante nell'alveo dell'accesso civico generalizzato che riguarda, cioè, la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a



quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013, la scrivente non può svolgere attività di ricognizione, sulla base di riferimenti generici, che per impegno temporale vanno ad incidere sul buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

Per chiarire meglio e più direttamente i limiti oggettivi dell'esercizio consentiti per il diritto all'informazione, si riporta a seguire l'estratto dal sito del MIT che così recita.

“Cosa si può chiedere

Dati, informazioni e documenti detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.e ii. obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Cosa non si può chiedere

In generale non può essere richiesto l'accesso ;

- *a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma;*
- *dati che richiedono una elaborazione da parte del Ministero;*
- *un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione.*

Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, il Ministero potrà chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.”

Quanto sopra costituisce utile riferimento per l'esercizio dell'Accesso civico “generalizzato” rispetto al quale la scrivente provvederà a fornire riscontro non appena l'istanza verrà circostanziata.

Per il futuro si rappresenta inoltre che, per le modalità da seguire ai fini della corretta richiesta di atti all'ENAC, si deve fare riferimento a quanto previsto nel Regolamento reperibile nel sito ENAC al seguente link:

https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_302.html

Distinti saluti.

Il Direttore

Avv. Marco Di Giugno

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)